

agli aspetti di ingerenza del settore pubblico sui quali ci si è appena soffermati, contempla gli elementi della fondazione in diritto comune (in particolare scopo e patrimonio) e tiene conto, o recepisce, l'evoluzione che l'istituto ha subito, della quale si è detto al capitolo primo. Si tratta dell'espressa previsione dello svolgimento di attività commerciale e di attività accessorie in conformità agli scopi istituzionali e i cui proventi sono destinati al finanziamento delle fondazioni, rimanendo fermo il divieto di distribuzione degli utili. Queste attività, condotte con imprenditorialità ed efficienza, nonché con risorse provenienti dai soggetti pubblici e privati, consentono lo svolgimento delle attività istituzionali delle fondazioni. Il patrimonio può essere inizialmente non sufficiente per lo svolgimento, nel tempo, delle attività della fondazione ed è, spesso, a formazione progressiva. Si tratta di una struttura corrispondente a quella della cosiddetta fondazione di partecipazione, modello per eccellenza in cui si realizza la *partnership* pubblico-privata ed espressione del principio di sussidiarietà.

Per certi aspetti le fondazioni *ex lege* presentano poi disciplina analoga a quella propria delle società di capitali (bilanci, organi di revisione).

La presenza, nella disciplina delle fondazioni *ex lege*, di un «residuo di sfera privata» non contemplato dalla legislazione speciale ma affidato al diritto comune, oltre all'espressa denominazione indicata dal legislatore, porta a ritenere, secondo Guarino²⁷³ il trattarsi di fondazioni, più precisamente di fondazioni di origine pubblica (in contrapposizione alla fondazione di iniziativa privata) a ciò non ostando l'applicazione del diritto pubblico per molti aspetti della vita delle fondazioni e, in particolare, della disciplina comunitaria degli appalti pubblici.

Si tratterebbe di fondazioni «atipiche» o «anomale»²⁷⁴, ancor prima che per la particolarità della disciplina anche per la costituzione e

²⁷³ G. Guarino, cit. a nota 14, pp. 55-56. L'Autore ritiene che trattandosi di fondazione di origine pubblica «è naturale che il patrimonio sia conferito nella totalità o in misura prevalente dalla pubblica amministrazione» e «che i componenti degli organi di gestione, in dipendenza dei conferimenti patrimoniali, siano in maggioranza od anche nella totalità di designazione pubblica».

²⁷⁴ M. V. De Giorgi, «Fondazioni bancarie e linee evolutive della disciplina comune», in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, II, 2004, p. 646; C. Ibba, cit. a nota 252, p. 646.